

Andrea Castagnetti
Un elenco del 1212 di feuda equi in Sabbion (Verona)

[A stampa in *Uomini paesaggi stori. Studi di storia medievale per Giovanni Cherubini*, a cura di Duccio Balestracci, Andrea Barlucchi, Franco Franceschi, Paolo Nanni, Gabriella Piccinni, Andrea Zorzi, Siena, Salvietti & Baruffi, 2012, tomo I, pp. 359-372 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.retimedievali.it]

UOMINI PAESAGGI STORIE

STUDI DI STORIA MEDIEVALE PER GIOVANNI CHERUBINI

I Tomo

a cura di:

Duccio Balestracci, Andrea Barlucchi, Franco Franceschi,
Paolo Nanni, Gabriella Piccinni, Andrea Zorzi

Realizzazione editoriale

Salvietti&Barabuffi Editori Srl, Siena

Progetto grafico e impaginazione

Claudia Gasparri

Revisione dei testi

Davide Cristoferi

Stampa

Con il contributo di

 BancaEtruria

*Con il contributo del Dipartimento di Studi storici e geografici,
Università degli Studi di Firenze*



© Copyright 2012 Salvietti&Barabuffi Editori, Siena
tutti i diritti riservati

I Tomo ISBN: 978-88-97082-07-1

II Tomo ISBN: 978-88-97082-09-5

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa
in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico
o altro, senza l'autorizzazione scritta dei proprietari dei diritti e
dell'Editore.

L'Editore ha fatto quanto nelle sue possibilità per individuare e
rintracciare tutti i detentori dei diritti fotografici e documentari.
Nell'eventualità che immagini o testi di competenza altrui siano
riprodotti in questo volume, l'Editore è a disposizione degli aventi
diritto che non ha potuto reperire.

UOMINI PAESAGGI STORIE

STUDI DI STORIA MEDIEVALE
PER GIOVANNI CHERUBINI

I

A CURA DI

DUCCIO BALESTRACCI, ANDREA BARLUCCHI, FRANCO FRANCESCHI,
PAOLO NANNI, GABRIELLA PICCINNI, ANDREA ZORZI

SeB
EDITORI

ANDREA CASTAGNETTI

UN ELENCO DEL 1212 DI *FEUDA EQUI* IN SABBION (VERONA)

I. LA SIGNORIA IN SABBION DEL MONASTERO DI S. GIORGIO IN BRAIDA

Fra le migliaia di pergamene del monastero suburbano di S. Giorgio in Braida di Verona, conservate nel *Fondo Veneto* dell'Archivio Segreto Vaticano¹, si trova un documento del 1212² che riporta la deposizione giurata di quattro abitanti di Sabbion, i quali dichiarano di manifestare coloro che erano obbligati dal feudo ricevuto a tenere un cavallo per il monastero di S. Giorgio, monastero che aveva la signoria sul luogo. Sabbion, ora frazione di Cologna Veneta, è situata in una zona a sud-est della città, sulla sinistra dell'Adige e presso il fiume Fratta.

Prima di illustrare il documento, forniamo alcune poche essenziali notizie sulle vicende del monastero e sulla formazione della signoria³.

Il monastero di S. Giorgio in Braida di Verona fu fondato nel 1046 ad opera di Cadalo, vescovo di Parma, già diacono e visdomino della chiesa veronese⁴, appartenente ad una famiglia signorile poi nota come Erzoni, di rango capitaneale⁵: il monastero fu eretto su un terreno, *pratum Donicum*, sulla sinistra dell'Adige, ottenuto da Cadalo a seguito di una permuta di terreni con la chiesa vescovile⁶. Attestato come monastero femminile dal

¹ Ampie notizie sul fondo di S. Giorgio in Braida, che consta di oltre seimila pergamene ed è conservato nell'Archivio Segreto Vaticano, *Fondo Veneto*, I (in seguito *FV*), sono fornite da G. TOMASSOLI MANENTI, *Le carte di S. Giorgio in Braida di Verona (1075-1150)*. Archivio Segreto Vaticano, *Fondo Veneto I*, Cittadella (Padova), 2007, pp. XIX-XXII. Una parte delle pergamene relative a S. Giorgio in Braida dal secolo X ai primi decenni del secolo XIII è stata da me trascritta o regestata negli anni Settanta, quando le norme dell'Archivio prevedevano la consultazione di tre pergamene al giorno. Ora, con i fondi MIUR, Progetto di ricerca «Società e istituzioni a Verona nella documentazione inedita dell'Archivio Segreto Vaticano», è stata acquisita la riproduzione digitale delle pergamene fino al secolo XIII inoltrato e si sta procedendo all'edizione; è pronto per la stampa un primo volume: M. BASSETTI - A. CIARALLI, *Le carte di S. Giorgio in Braida (1155-1165)*, nella collana «Fonti per la storia d'Italia dell'Istituto storico italiano per il medioevo».

² Il documento è edito in appendice.

³ Per i limiti di spazio imposti dalla sede di pubblicazione vicende e documenti sono illustrati sommariamente, a volte solo con cenni.

⁴ V. CAVALLARI, *Cadalo e gli Erzoni*, «Studi storici veronesi», XV (1965), pp. 59-170, con ampia appendice documentaria.

⁵ A. CASTAGNETTI, *Fra i vassalli: marchesi, conti, "capitanei", cittadini e rurali*, Verona, 1999, pp. 83-90, (www.medioevovi.it), ripreso, in modi sintetici, da *Id.*, *Da Verona a Ravenna per Vicenza, Padova, Trento e Ferrara*, in *La vassallità maggiore del Regno Italico. I "capitanei" nei secoli XI-XII*, a cura di A. Castagnetti, Roma, 2001, pp. 355-357.

⁶ CAVALLARI, *Cadalo*, cit., app. I, n. 14, p. 138, 1046 aprile 24, «in loco qui dicitur Prato Dominico» (Verona).

1075⁷, fu poi monastero benedettino maschile dal 1113 e quindi monastero riformato dal 1121⁸.

Uno dei primi atti, necessario per l'avvio della riforma, fu l'imposizione nel 1121⁹ da parte del vescovo Bernardo¹⁰, a Carlo di Godo di rinunciare all'avvocazia¹¹, refutazione che avvenne nelle mani del vescovo e di Pellegrino, preposito di San Giorgio: l'accusa contro Carlo fu di avere compiuto eccessive e assai frequenti malefatte contro la chiesa, compresa l'ultima *maxima praeda* di cavalle in Sabbion¹². Il danno era assai grave poiché proprio il possesso della *curtis* e del *castrum* di Sabbion con case, cappelle e pertinenze costituiva la base patrimoniale più ricca e anche politicamente più importante fra i beni donati inizialmente da Cadalo¹³. Un secolo dopo, nel 1155, l'imperatore Federico I confermò al monastero la proprietà della *curtis* – ora significante un distretto signorile – di Sabbion, esentando gli abitanti dalla corresponsione dei tributi¹⁴, privilegio confermato nel 1177¹⁵.

Nel 1166, abbiamo le prime notizie di violenze sorte fra gli abitanti, quando, dopo che ventidue di loro avevano giurato la *fidelitas* all'abate per il proprio feudo, due si impegnarono a pagare una sanzione di dieci libbre «de bando et de offensione» ovvero per il bando loro inflitto a causa di offese recate, non specificate¹⁶. Nel 1177 abbiamo notizia di un abitante cui furono cavati gli occhi e che, su sollecitazione del priore di S. Giorgio, rimise le offese ricevute dai suoi accecati, fra i quali è nominato Vivenzono¹⁷. Questi, già fra i detentori di feudo del 1166, compare anche

⁷ TOMASSOLI MANENTI, *Le carte*, cit., pp. XIII-XIV.

⁸ Ivi, pp. XIV.

⁹ Ivi, n. 58, 1121 luglio 22, pieve di S. Maria di Calavena. Per la vicenda si veda A. CASTAGNETTI, *La famiglia veronese degli Avvocati (secoli XI-XIII)*, in *Studi sul medioevo cristiano offerti a R. Morghen*, 2 voll., Roma, 1974, I, pp. 254 e 267.

¹⁰ Il vescovo Bernardo, primo vescovo italiano a Verona dopo una lunga serie di vescovi di origine tedesca, proveniva da Brescia (L. SIMEONI, *Le origini del Comune di Verona*, «Nuovo Archivio Veneto», n.s., XIII (1913), pp. 49-143, ora in «Studi storici veronesi», VIII-IX (1957-1958), p. 96), ove, in seguito alla precoce diffusione delle idee di riforma, si era estesa all'inizio del secolo XII l'organizzazione del clero a vita comune nelle canoniche: C. VIOLANTE, *La chiesa bresciana nel Medioevo*, in *Storia di Brescia*, 5 voll., Brescia 1961, I, Dalle origini alla caduta della signoria viscontea (1426), pp. 999-1124: p. 1045.

¹¹ L'ufficio feudale di advocazia, inteso primariamente come difesa, anche armata, dell'ente, poté divenire occasione per spoliazioni e prevaricazioni, verso le chiese e verso le popolazioni soggette, come testimoniano altre vicende a Treviso e a Padova: A. CASTAGNETTI, *Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadino*, Verona, 1983, pp. 21-23, (www.medioevovr.it).

¹² Il grande furto di cavalle comprometteva i *feuda equi*, di cui trattiamo appresso. La disponibilità di cavalle, più che di cavalli, era essenziale per la riproduzione. Ricordiamo un episodio assai noto: nel 569 Gisulfo, investito dal re Alboino del governo del Friuli, ottenne dal re, oltre alla concessione di tenere con sé i gruppi parentali da lui scelti, anche mandrie di forti cavalle (PAULI *Historia Langobardorum*, in *MGH, Scriptores Rerum Germanicarum in usum scholarum*, XLVIII, hrsg. G. Waitz, Hannover, 1878, p. 91 (II, 9)).

¹³ Doc. del 1046, citato sopra alla nota 6.

¹⁴ *Friderici I Diplomata*, in *MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, X, hrsg. H. Appelt, 4 voll., Hannover, 1975-1990, I, n. 107, 1155 maggio 15.

¹⁵ *Friderici I Diplomata*, cit., III, n. 703, 1177 agosto 29, Venezia. Uno dei due intercedenti è Garzapano, un noto *miles* veronese al servizio dell'imperatore: A. CASTAGNETTI, *Comitato di Garda, Impero, duchi Guelfi, cittadini e comune di Verona da Lotario III ad Enrico VI*, Verona, 2002, pp. 163-168, (www.medioevovr.it).

¹⁶ *FF*, perg. 6952: 1166 giugno 30, Sabbion.

¹⁷ *FF*, perg. 7228, 1174 gennaio 17, S. Giorgio in Braida, Verona.

tre anni dopo fra i vassalli della chiesa¹⁸ quando si svolge presso il monastero di S. Giorgio un 'processo' feudale davanti alla curia dei vassalli, presieduta da un vassallo veronese, Oliviero di Castello¹⁹, per giudicare la lite tra il priore e Sulimano di Sabbion, il quale chiedeva che gli fosse restituito un cavallo, confiscato dal priore come pegno per il pagamento di un bando; tra gli episodi che nel documento sono ricordati, vi è anche quello della resistenza «cum armis» all'intervento del priore; la sentenza è favorevole alla chiesa.

Nel 1184, per fronteggiare moti di autonomia che si manifestavano fra gli abitanti, come in altri villaggi e castelli del territorio veronese²⁰, il priore di S. Giorgio emanò un bando in Sabbion, previa consultazione e consenso di tutti gli abitanti, vassalli o *vilani*, vietando, in particolare, di costruire edifici contro le modalità consuete, pena il pagamento di un *bannum* di venticinque libbre²¹. A tale divieto gli abitanti erano tenuti ad obbedire «sub debito fidelitatis». La pratica si inserisce nell'ambito di un quadro politico ridotto a dimensioni locali, entro il quale fra signori e comunità soggette scaturì una complessa casistica di pattuizioni, concretizzate dapprima in accordi verbali, con i quali gli *iurati* stabilivano periodicamente gli obblighi dei soggetti e i diritti dei *domini*, prima che fossero elaborati e redatti documenti scritti, quali convenzioni e carte di franchigia²². Questo processo tese a configurarsi sotto l'aspetto feudale²³, per cui la fedeltà giurata fu poi definita quale *fidelitas terrena* o *terreria*²⁴. Il bando signorile fu approvato e ribadito dal Consiglio del Comune di Verona che vietò la costruzione di edifici fortificati: «domus vel edificium de batalla»²⁵.

Negli stessi anni abbiamo notizia di interventi della signoria per costringere alcuni vassalli ad un comportamento non aggressivo verso i propri vicini, preludio dei gravi disordini che avverranno nei decenni seguenti, e, nel contempo, per ribadire la propria giurisdizione.

Accenniamo solamente, rinviando in merito allo studio di Gerolamo Biscaro, ad alcuni momenti salienti. Intorno al 1180 si svolsero conflitti, *sturmene*, con la comunità vicina di Cologna, ora Cologna Veneta, degenerati in scontri armati, con feriti e alcuni morti²⁶. Nel 1186 numerosi atti processuali concernono furti, incendi, *maleficia*, svoltisi per un decennio²⁷; verso il 1191 avvennero scontri nel villaggio tra fazioni opposte con ferimenti anche gravi, che videro fra i

¹⁸ Il documento del 4 novembre 1177 è edito e commentato da C. CIPOLLA, *I primi accenni alla organizzazione comunale in un piccolo villaggio presso Cologna Veneta: dalla pace di Venezia a quella di Costanza*, Lucca, 1915¹, poi in *Scritti di Carlo Cipolla*, a cura di C. G. Mor, 2 voll., Verona, 1978, II, *Studi federiciani*, pp. 492-496.

¹⁹ Per Oliviero di Castello, appartenente a una delle famiglie di *militi* abitanti nel quartiere del Castello di Verona, si veda A. CASTAGNETTI, *La società veronese nel Medioevo, II, Ceti e famiglie dominanti nella prima età comunale*, 2 voll., Verona, 1987, p. 39.

²⁰ A. CASTAGNETTI, «*Ut nullus incipiat hedificare forticium*». *Comune veronese e signorie rurali nell'età di Federico I*, Verona, 1984, pp. 9 sgg., (www.medioevovr.it).

²¹ CIPOLLA, *I primi accenni*, cit., pp. 497-498, doc. 1184 giugno 3, Sabbion.

²² CASTAGNETTI, *Le comunità rurali*, cit., pp. 23-32.

²³ G. TABACCO, *La storia politica e sociale. Dal tramonto dell'Impero alle prime formazioni di Stati regionali*, in *Storia d'Italia*, 10 voll., Torino, 1974, II/1, 476-1700 *Politica, Società, Religione*, p. 157.

²⁴ CASTAGNETTI, *Le comunità rurali*, cit., pp. 38-39; *Id.*, «*Ut nullus*», cit., p. 52; *Id.*, *La Valpolicella dall'alto medioevo all'età comunale*, Verona, 1984, pp. 55-56.

²⁵ CIPOLLA, *I primi accenni*, cit., pp. 500-501, doc. 1184 giugno 14-luglio 15, Verona.

protagonisti un notaio²⁸; da ultimo, si verificarono gravi episodi di violenza interna negli anni 1209-1211²⁹; da due decenni si erano costituite le *partes*³⁰. Biscaro ha calcolato che in queste vicende, particolarmente in quelle degli ultimi due decenni, il numero delle vittime non dovette essere inferiore a dieci, una proporzione “veramente enorme” rispetto a una popolazione stimata dallo studioso in un centinaio di maschi adulti³¹, ma invero superiore³².

Agli episodi degli ultimi anni parteciparono anche numerosi detentori di *feuda equi* e/o loro parenti, presenti nell’elenco dei *feuda equi* del 1212.

2. I DETENTORI DEI FEUDA EQUI (1212)

Il 21 maggio 1212, nel villaggio di Sabbion, alla presenza di un cittadino veronese, *dominus* Bonacorsio figlio del *dominus* Faffo *de Superbiis*³³, del notaio Nigrobono, di un abitante di Colonia e di Giovanni «qui dicitur scutifer de Sablon» – quest’ultimo ricompare tra i detentori di un *feudum equi* –, quattro *iurati* di Sabbion manifestano sotto giuramento al priore *magister* Domenico le persone che dovevano per obbligo feudale ‘tenere’ un cavallo al servizio della chiesa di S. Giorgio in Braida di Verona: l’espressione ricorrente è la seguente: «[x, xx] tenebat [tenebant] unum ecum ad ecclesiam Sancti Georgii ad feudum», ove la lezione *ecum* altro non è che la trascrizione semplificata del digramma *qu* reso con la sola velare sorda *c*.

La deposizione giurata di persone degne di fede, per età e posizione sociale ed economica nell’ambito della comunità, per accertare una situazione specifica, spesso oggetto di contestazione, era un procedimento adottato con frequenza fra XI e XIII per comporre le controversie fra signori e comunità rurali in una complessa casistica di pattuizioni, fissate dapprima verbalmente, poi in convenzioni scritte³⁴.

I detentori di un *feudum equi* sono elencati poche volte singolarmente; essi sono per lo più ripartiti in piccoli gruppi.

²⁶ G. BISCARO, *Attraverso le carte di S. Giorgio in Braida di Verona. Note storiche*, «Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Parte Seconda: Scienze Morali e Lettere», XCIV (1934-1935), 2, pp. 621-626, con riferimento alle deposizioni svoltesi nel 1195: *FF*, perg. 7872, 7882, 7905. Questi e altri documenti relativi sono trascritti da A. STELLA, *Note sulla signoria rurale di S. Giorgio in Braida a Sabbion presso Colonia Veneta (seconda metà sec. XII)*, Tesi di laurea magistrale, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Verona, a.a. 2009-2010, rel. Prof. G. M. Varanini, app. II. Per la tesi l’autore ha potuto utilizzare l’edizione provvisoria di BASSETTI - CIARALLI, *Le carte*, cit., e la riproduzione digitale di oltre un migliaio di pergamene di S. Giorgio in Braida dal 1166 al 1209 (*FF*, perg. 7105-8199), per cui si veda sopra, nota 1.

²⁷ *Ivi*, pp. 612-614.

²⁸ *Ivi*, 614-618

²⁹ *Ivi*, pp. 618-620

³⁰ *Ivi*, pp. 611-612, 614-616.

³¹ *Ivi*, p. 620

³² Cfr. sotto, par. 6.

³³ Sulla famiglia *de Superbiis*, *milites* anch’essi residenti nel Castello, si veda CASTAGNETTI, *La società veronese*, cit., pp. 34-35.

³⁴ Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 22.

Il primo elencato dei detentori di un *ecum ad feudum* è Iraldino *de Mareverga* che teneva *ad feudum* un cavallo per la chiesa di S. Giorgio, il cui feudo ora è tenuto da Iraldino di Milano e Ventura di Girardo. Seguono Dodo e Folco, figli di Bonello, Valo e *Iohanellus* figli di Widoto, feudo che era stato tenuto in passato dal loro *avus* Bonello; Ramondino figlio di Viviano e Martino figlio di Abriano, Vaneto, Tortelo con i suoi fratelli, feudo già del loro *antecessor* Azio; Morando di Martino di Aimo e Giovanni *scutifer* e il fratello Nigro, Conello figlio di Orlando e Ventura *de Talento*, Mazio figlio di Dasio; Bonincontro figlio di Iraldino con i fratelli; Ugo di Uberto con fratelli e Malerba figlio di Ugo; Olderico di Ropertino con i suoi fratelli, Traversino di Tonsio con fratelli e nipoti, e Lanfranco di Ugo; Vaneto e Ventura figli del fu Manfredò, Viviano di Garzono e Marchesino notaio con i suoi fratelli, Ensigna di Dulcello, Wisa di Tranchino con i suoi fratelli e Carlaxario di Martino con i suoi fratelli – uno dei gruppi più numerosi composto da sette persone con fratelli –; Vivenzono figlio di Toto con il fratello e Wera figlio di Scaione con i nipoti e con il fratello; Ubertino *de Uwiçono* e il fratello Giovanni; Ubertino di Ottone di Silvestro con il fratello, Girardo di Manaro con Arzimanno suo *propinquus*, Zordo figlio di Grifo con i fratelli, Venero di Maraldo con il fratello; Trintino di Barizo con il fratello Lafranchino figlio di Ubertino, Manaro con il fratello figlio di Sulimano; Girardo di Musio con i suoi fratelli e nipoti, Masarolo figlio di Masario, Pravadello figlio di Viviano; Boto di Bocasio e il fratello Aicardo con i suoi nipoti; Adelmo figlio di Giovanni di Benzo e il fratello Benci con i nipoti; Isnardo figlio di Carnebrase, Aimo di Zena con i fratelli, Girardo fratello di Isnardo ora menzionato, Volio figlio di Viviano con il fratello; Candalo figlio di Saia con i fratelli e nipoti. Uberto di Ugone di Grafo è tenuto a fare *ambaxatae*.

In fine, i giurati ribadiscono che tutti quelli ora nominati debbono «tenere equos» per la chiesa di S. Giorgio, ma ne eccettuano il sopraddetto Cando, con i suoi fratelli e nipoti – il riferimento deve essere inteso al penultimo elencato Candalo –, poiché hanno constatato che egli non teneva cavalli ma pagava annualmente quaranta soldi di denari veronesi.

Il documento si conclude con la data, il luogo, i testi e la *rogatio* di Ventura, notaio del conte Bonifacio, che roga per S. Giorgio molti documenti dal 1211 al 1220, concernenti negozi in varie località del territorio³⁵.

In tutto i giurati fanno manifestazione di diciassette *feuda equi*; uno, Candalo/Cando, dichiara di essere esente dal servizio per il cavallo; uno detiene un feudo di *ambaxata*. I feudi sono detenuti per la maggior parte da più di una persona, fino a sette persone nominate singolarmente, per un totale di cinquantaquattro, alle quali vanno aggiunti fratelli e nipoti indeterminati, menzionati per quasi tutti gli investiti di feudo: dodici volte si nominano fratelli, cinque volte nipoti; poiché questi fratelli e nipoti non potevano essere per ogni citazione inferiori a due, si raggiunge un numero non inferiore a trentaquattro, ai quali si dovranno aggiungere sei fratelli menzionati singolarmente. Ai cinquantaquattro espressamente nominati, pertanto, si dovranno sommare più di quaranta individui, senza nome, che sono da includere fra i detentori di porzioni di *feuda equi*, per un totale, dunque, che si aggira sul centinaio di soggetti.

³⁵ Decine di documenti dal 1211 (*FF*, perg. 8256, 1211 aprile 27) al 1221 (*FF*, perg. 8841, 1221 aprile 30),

A conferma della persistente richiesta di un *servitium* per il feudo, del quale non viene detta la prestazione specifica, e di una esenzione dallo stesso, citiamo due documenti di poco posteriori. Nel 1220 Iacobino detto Arzimanno di Sabbion – va identificato con uno dei vassalli dell’elenco – procede alla permuta di un *casamentum* in feudo per un altro *casamentum*, assicurando al priore di S. Giorgio la continuità del *servitium* connesso³⁶. L’anno seguente³⁷ Morandello del fu Lafranchino di Saga vende alcune terre, detenute in feudo da S. Giorgio, facendo approvare la vendita ad altre sei persone, consorti nel feudo, tra cui i fratelli Cando e Gilberto, il primo da identificare con Candalo/Cando figlio di Saga, quindi zio di Morandello; questi assicura agli acquirenti l’esenzione «de servicio dicti feudi», come esente era appunto Cando/Candalo, figlio di Saia/Saga, secondo quanto dichiarato nelle *manifestationes*.

Ancora alla metà del secolo alcuni vassalli manifestano le terre detenute dalla chiesa in «feudum condicional ab equo»³⁸.

3. I GIURATI

Nelle *manifestationes* quasi mai sono indicate le vie di trasmissione del feudo, se per parentela, diretta o acquisita, o per altre vie. Un esame approfondito, esteso a tutta la documentazione dei decenni anteriori e posteriori, può certamente portare all’individuazione per molti di rapporti taciuti nella *manifestationes* e, soprattutto, a comprendere la condizione economica dei vassalli, la posizione sociale, la partecipazione alla vita della comunità, le tensioni interne, frequentemente, come abbiamo accennato, sfociate in conflitti violenti, con feriti e morti, i rapporti con il signore e molto altro ancora. Poiché, per la limitazione dello spazio disponibile, non è possibile illustrare i risultati dell’indagine già avviata, ci limitiamo a tracciare i profili dei quattro giurati, uno dei quali è anche detentore di un *feudum equi*.

I quattro giurati, che appartengono alla comunità di Sabbion, sono Morando *de Martino de Aimo*, Alioto *de Asia*, Astolfo padre di Selvagno, Guglielmo *de Ugone*, non facilmente identificabili quando i loro nomi appaiono senza apposizione.

Morando, il primo giurato, è probabilmente un discendente di un Martino *de Aimo*, che assistette nel 1121 ad una investitura di feudo in Sabbion³⁹: il nostro è chiamato a deporre nel 1195 per uno *sturmenum* fra i due villaggi di Sabbione e Cologna⁴⁰, nel 1209 è fra coloro che designano i procuratori e poi giura l’atto che impegna la vicinia⁴¹. Morando, come abbiamo sopra segnalato, è elencato fra i detentori di un *feudum equi* assieme ad altri cinque. Nel 1213 egli viene condan-

senza pretesa di completezza, redatti quasi tutti presso la chiesa di S. Giorgio in Braida.

³⁶ *FF*, perg. 8771, 1220 novembre 27, S. Giorgio in Braida (Verona).

³⁷ *FF*, perg. 8786, 1221 gennaio 3, Sabbion.

³⁸ *FF*, perg. 9929; *notitiae* sul verso datate 2, 4 e 6 gennaio 1252.

³⁹ TOMASSOLI MANENTI, *Le carte*, cit., n. 59, 1121 novembre 5, Sabbion, orig.

⁴⁰ *FF*, perg. 7892, 1195 ottobre 26, Verona, palazzo del Comune.

⁴¹ Doc. del 1209, citato sotto, nota 76.

nato dai *pares* della *curia* di S. Giorgio a restituire il feudo, da lui alienato senza autorizzazione del signore⁴². Un Morando è anche decano⁴³.

Alioto *de Asia*, il cui nome parimenti diffuso – anche un Alioto è decano⁴⁴ –, compare nel 1209 fra coloro che designano i procuratori; quindi fra coloro che dispongono di una *caneva* ovvero magazzino, situato probabilmente presso la torre del castello⁴⁵.

Astolfo, che viene connotato dal figlio Selvagno, indizio di una maggiore notorietà e/o attività del secondo, è elencato assieme al figlio fra coloro che nominano i procuratori nel 1209; è a sua volta probabilmente figlio di un Salvagno che nel 1177 testimonia in una lite per la giurisdizione sulle cappelle di Sabbion⁴⁶ e nel 1184 è fra i novantatré abitanti che offrono *consilium* e giurano i banni imposti dal priore⁴⁷. Un Astolfo è villico.

Il quarto giurato, Guglielmo *de Ugone*, va identificato con l’omonimo al quale nel 1213 i vicini di Sabbion affidano il compito di eleggere, assieme a Giovanni di Uguzzone, il sindaco che dovrà rappresentarli nei giudizi⁴⁸. Di lui abbiamo rinvenuto solo una descrizione, non datata⁴⁹, delle terre da lui tenute *ad vilaniam* da S. Giorgio: la conduzione di terre *ad vilaniam* o *ad vilanaticum*, diffusa in territorio vicentino e padovano, indica un rapporto di produzione, solo più tardi redatto per iscritto, le cui caratteristiche erano l’indeterminatezza del periodo di locazione e la non ammissibilità della vendita⁵⁰. Potrebbe essere collegato con Ugo *de Uberto* che con i fratelli e Malerba di Ugo detiene un *feudum equi*. I loro ascendenti potrebbero essere identificati con Ugo di Uberto e Uberto di Ugo, attestati nel 1160⁵¹.

Fra i vassalli ci limitiamo a ricordare il notaio Marchesino, attivo in Sabbion nei primi decenni del secolo XIII per S. Giorgio⁵².

4. ALTRA DOCUMENTAZIONE VERONESE SUI FEUDA EQUI

Anche in altre località del territorio veronese erano presenti vassalli soggetti, almeno nelle pretese del monastero, agli obblighi di un *feudum equi*. Nel 1194⁵³ Oliviero di Castello⁵⁴, incaricato con

⁴² *FF*, perg. 8331, 1213 novembre 2, S. Giorgio in Braida (Verona).

⁴³ Archivio di Stato di Verona (in seguito ASV), Atti trasferiti da Venezia nel 1964, *S. Giorgio in Braida*, perg. 10, 1194 marzo 19-aprile 1, Sabbion.

⁴⁴ Doc. dell’ottobre 1195, citato sopra, nota 40.

⁴⁵ *FF*, perg. 7898: elenco, privo di protocollo ed escatocollo, dei detentori di *canevae*; l’elenco inizia con l’espressione «Apud turrim».

⁴⁶ *FF*, 7286, 1177 marzo 22-23 marzo-luglio 29, Montagnana e Pressana.

⁴⁷ Doc. del 3 giugno 1184, citato sopra, nota 21; i nomi sono stati controllati sull’originale: *FF*, n. 7412.

⁴⁸ Doc. del gennaio-febbraio 1213, citato sotto, nota 77.

⁴⁹ *FF*, perg. 7921.

⁵⁰ A. CASTAGNETTI, *La Marca Veronese-Trevigiana*, Torino, 1986, pp. 177-179.

⁵¹ BASSETTI - CIARALLI, *Le carte*, cit., n. 71, 31 agosto 1160, (Verona?).

⁵² Una dozzina di documenti dal 1205 (*FF*, 8064, 1205 gennaio 24, Sabbion) al 1224 (*FF*, 9083, 1224 marzo 5, Sabbion), senza pretesa di completezza.

⁵³ *FF*, perg. 7651, 1194 gennaio 10, Verona.

⁵⁴ Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 19.

un altro vassallo – dalla curia dei vassalli, anche se non è dichiarato esplicitamente – di pronunciarsi su una lite fra il priore di S. Giorgio e Pellegrino e il nipote Albertino *de Nogarolis*, forse appartenenti all'omonima famiglia capitaneale⁵⁵, impone loro di giurare fedeltà, come fanno gli altri vassalli, senza l'obbligo, tuttavia, di «servire cum equis» il priore, indizio di una percezione negativa di tale servizio.

Scarsa, tuttavia, nel complesso la presenza di *feuda equi* nella documentazione veronese⁵⁶. Per la chiesa vescovile la documentazione sembra mancare del tutto, conseguenza possibile, come già ipotizzava Gina Fasoli⁵⁷, più che della assenza effettiva della vassallità ministeriale vescovile, dello stato della documentazione superstite, essendo andato disperso l'archivio della curia⁵⁸.

Poco è rimasto anche nell'Archivio capitolare. Un atto della metà del secolo XII, che ci è giunto incompleto⁵⁹, riporta una lite tra l'arciprete della chiesa veronese e certo Ottone per i servizi che questi con un suo nipote non svolgeva per i canonici ma continuava ad assolvere nei confronti di Uberto da Barbasso, appartenente a una famiglia già di vassalli canossiani⁶⁰: gli obblighi consistevano nel *servire* per il feudo ricevuto, tenendo a disposizione un cavallo, che poteva essere fornito con o senza lo *scutifer*, secondo la richiesta.

La documentazione veronese offre un esempio di un *miles* tenuto al servizio di scorta per un abate. Nell'anno 1140 l'abate del monastero dei Ss. Nazaro e Celso si trovava nella sua *casa domnica* in Coriano⁶¹, villaggio soggetto alla signoria monastica⁶², accompagnato dall'avvocato e da altri, fra cui un *miles*. In quell'occasione egli giunse a un accordo con un suo *miles* del villaggio, il quale si impegnò, nell'eventualità che l'abate dovesse accompagnare a Roma il vescovo *causa ostis regis*, a seguirlo *cum equo* o a corrispondere quaranta soldi, somma che egli doveva versare anche se il vescovo non si fosse recato a Roma, «si [...] episcopus non ierit in suprascriptum ostem», ma si

⁵⁵ CASTAGNETTI, *Fra i vassalli*, cit., pp. 91-95, per la prima metà del secolo XII; va notato che nella documentazione relativa alla famiglia, anche in quella nota del periodo seguente, non si riscontra il nome Pellegrino, mentre è presente quello di Alberto.

⁵⁶ Riprendiamo quanto segue da A. CASTAGNETTI, *Regno, signoria vescovile, arimanni e vassalli nella Saccisica dalla tarda età longobarda all'età comunale*, Verona, 1997, pp. 216 sgg., (www.medioevovr.it).

⁵⁷ G. FASOLI, *Prestazioni in natura nell'ordinamento economico feudale: feudi ministeriali dell'Italia nord-orientale*, in *Storia d'Italia. Annali 6. Economia naturale, economia monetaria*, Torino, 1983, p. 80.

⁵⁸ G. SANCASSANI, *L'Archivio di Stato di Verona*, Verona, 1961, p. 12.

⁵⁹ E. LANZA, *Le carte del Capitolo della Cattedrale di Verona, II (1152-1153)*, con un saggio introduttivo di G. M. Varanini, Roma, 2006, n. 19, anno 1158, Verona.

⁶⁰ A. CASTAGNETTI, *Le due famiglie comitali veronesi: i San Bonifacio e i Gandolfingi-di Palazzo (secoli X-inizio XIII)*, in *Studi sul medioevo veneto*, a cura di G. Cracco, Torino, 1981, pp. 64-65.

⁶¹ G. B. BIANCOLINI, *Notizie storiche delle chiese di Verona*, 8 voll., Verona, 1749-1771, V/2, n. 34, pp. 74-75, 1140 agosto 5, Coriano, nella *casa domnica*.

⁶² La giurisdizione sulla *curtis* e il castello di Coriano, località situata sulla sinistra dell'Adige, poco distante da Sabbion, fu acquisita gradualmente dal monastero nel quarto decennio del secolo XI: dapprima l'imperatore Corrado II ne concesse la terza parte al vescovo veronese (*Conradi II Diplomata*, in *MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, IV, hrsg. H. Bresslau, Hannover, 1909, n. 167, 1031 giugno 8), poi il vescovo acquistò un altro terzo da due Alamanni di Augsburg (BIANCOLINI, *Notizie storiche*, cit., V/2, n. 27, pp. 65-67, 1035 febbraio 15), per poi donare il tutto al monastero dei Ss. Nazaro e Celso (ivi, I pp. 263-265, 1036 febbraio 12). Il monastero fu destinatario di due privilegi imperiali: *Conradi II Diplomata*, cit., n. 167, 1031 giugno 8, e n. 274, anno 1038.

fosse limitato a corrispondere l'*adiutorium*⁶³. Identici obblighi il *miles* avrebbe assolto qualora il vescovo, seguito dall'abate, si fosse recato a Roma per il *generalis sinodus pape* o si fosse recato *trans montem*; non si dice per quale motivo: probabilmente per recarsi alla curia imperiale. Si noti che somma di quaranta soldi è uguale a quella corrisposta nel 1212 da Cando di Sabbion alla chiesa di S. Giorgio.

L'edizione di un *Liber feudorum* del monastero di S. Zeno di Verona, relativo al secondo e terzo decennio del secolo XIII⁶⁴, mostra tracce residue di un sistema di relazioni vassallatiche locali, essenzialmente funzionali, ma i cui investiti aspiravano ad elevare il proprio ruolo da detentori di *feuda equi* a detentori di effettivi *feuda cum honore*, così da entrare a fare parte di quel ceto di vassalli locali, che detenevano i loro beni *cum honore* ovvero con diritti limitati sugli uomini che coltivavano le loro terre. Il sistema dei feudi di servizio era certamente in crisi da tempo, non solo per il monastero, ma anche per tutta la società veronese⁶⁵.

Fra le *manifestationes*, che concernono per la maggior parte beni terrieri e solo diritti pubblici limitati, figurano alcune relative a feudi di servizio. Sei di queste, concernenti per lo più persone e beni di alcuni villaggi della pianura veronese, soprattutto Povegliano e poi Erbè, prescrivono l'obbligo di «tenere equum» per il monastero⁶⁶, di «servire ad equum»⁶⁷ e «ad caballum»⁶⁸, obbligo che può essere ripartito fra più di un concessionario, mentre in un caso il feudo ha subito un intervento recente dell'abate, che ne ha privato il titolare, destinandolo ad altri⁶⁹.

Proprio per i villaggi di Povegliano e di Erbè si possono rinvenire alcune *manifestationes* di diritti signorili abbaziali nella documentazione precedente di due-tre decenni, atti compiuti, su comando del signore, da alcuni *iurati*, appositamente nominati⁷⁰.

⁶³ Per l'*adiutorium pro expeditione Romana*, richiesto nel 1154 al vescovo di Padova, si veda CASTAGNETTI, *Regno, signoria vescovile*, cit., pp. 113-114.

⁶⁴ F. SCARTOZZONI, *Il "liber feudorum" del monastero di S. Zeno di Verona (XIII sec.)*, Padova, 1996, con due saggi introduttivi di G. M. VARANINI: *Monasteri e città nel Duecento: Verona e S. Zeno*, e *Le "manifestationes feudorum". Aspetti diplomatici e contenuto*.

⁶⁵ VARANINI, *Le "manifestationes feudorum"*, cit., p. LXXXIX. Si vedano le vicende dei feudi di servizio di Parona, affidati a *famuli*, la cui condizione non viene più ricordata nei primi decenni del secolo XIII: CASTAGNETTI, *La Valpolicella*, cit., pp. 96-103. Negli statuti veronesi dell'anno 1276 (G. SANDRI, *Gli statuti veronesi del 1276*, I, Venezia, 1940, libro II, posta 135) si accenna anche ai *feuda equi*, per la cui vendita il *dominus* deve ricevere due terzi del prezzo, non il terzo, come per gli altri feudi. I riferimenti a poste degli statuti del comune veronese, non inserite nelle redazioni statutarie note, sono dati da Iacopo di Ardizzone, di origine veronese, nella sua *Summa feudorum*: se ne vedano le citazioni in VARANINI, *Le "manifestationes feudorum"*, cit., p. XCII, che assegna i passi relativi alla metà del secolo XIII.

⁶⁶ SCARTOZZONI, *Il "liber feudorum"*, cit., n. 20, 1213 marzo 18, per beni in Erbè; n. 37, 1214 febbraio 20: Ardizzone di Borello di Povegliano per la metà di un manso in Povegliano ha l'obbligo di «tenere equum», mentre per l'altra metà l'obbligo spetta ad *alii sui socii*; n. 63, 1217 giugno 25, per beni in Valpantena: «tenere equum in curia»; n. 82, 1224 settembre 29, per beni in Povegliano: «pro isto feudo debemus tenere medietatem unius equi in monasterio».

⁶⁷ Ivi, n. 26, 1214 gennaio 6, per beni sparsi nel comitato e a Verona.

⁶⁸ Ivi, n. 46, 1215 luglio 2, beni in Roncole: nella *manifestatio*, effettuata da due fratelli, viene specificato che l'obbligo è ripartito proporzionalmente alla quantità delle terre in feudo.

⁶⁹ VARANINI, *Le "manifestationes feudorum"*, cit., pp. LXXXIX-XC.

⁷⁰ Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 22.

In Erbè nell'anno 1187⁷¹ due abitanti del luogo, manifestando i diritti del signore, l'abate Ugo di S. Zeno⁷², descrivono anche gli obblighi dei vassalli, che, oltre a corrispondere tributi per un terzo – gli altri abitanti ne corrispondono due terzi –, sono tenuti a servizi personali: sono in tutto sei vassalli, ad iniziare da due *propinqui*, che debbono un cavallo all'abate e, se richiesti, debbono accompagnarlo a Roma. Uno dei vassalli si chiama Brunecheto: i suoi figli appaiono venticinque anni dopo nelle *manifestationes* del *liber feudorum*⁷³.

Nell'anno 1192, altri *iurati* manifestano i diritti al medesimo abate sui suoi abitanti delle terre in Povegliano⁷⁴: tre di questi, con i loro *propinqui* o singoli parenti, sono tenuti a «tenere equum et dare eum curie», ma essi stessi si preoccupano di precisare che hanno il loro feudo *cum honore*.

5. IL RAFFRONTO CON I FEUDA EQUI DELLA SACCISICA

La situazione dei *feuda equi* in Sabbion non trova facilmente riscontri, per quanto concerne gli aspetti del coinvolgimento di ampia parte della popolazione e la detenzione collettiva dei feudi. Analogie provengono dalla situazione accertata in un altro territorio signorile della Marca Veronese, la Saccisica. In un volume del 1997 che traccia le vicende di questo territorio e della sua comunità rurale, nella bassa pianura padovana, dalla tarda età longobarda alla piena età comunale⁷⁵, ho dedicato ampio spazio all'introduzione negli ultimi decenni del secolo XI dei rapporti vassallatico-beneficari ad opera dei vescovi padovani che detenevano la signoria sul distretto. I rapporti di vassallaggio incrinarono l'uguaglianza giuridica degli antichi arimanni, una uguaglianza non economica o sociale, poiché differenziazioni interne esistevano certamente e si potevano accrescere.

I vassalli locali ottennero dalla chiesa vescovile l'investitura in feudo di diritti, consistenti nell'esenzione o immunità dalla giurisdizione dei suoi ufficiali locali, l'esenzione dal pagamento di tributi e dalla prestazione di altri obblighi. In tale modo essi si sottrassero alla condizione di arimanni, che, pur essendo percepita ancora positivamente, iniziava a presentarsi come negativa per gli obblighi e i pesi di natura pubblica che essa comportava, una situazione che la signoria aveva tentato di aggravare. Da parte sua, il vescovo poté rinforzare il suo seguito militare, sia pure con milizie di qualità inferiore, rispetto a quelle costituite dai vassalli appartenenti a ceti più elevati ed anche al ceto signorile e ancor più a quello comitale e marchionale.

Fra questi feudi erano numerosi i *feuda equi*, i cui detentori, godendo dell'esenzione da tributi e da obblighi personali, erano in una posizione privilegiata rispetto alla restante popolazione di liberi allodieri o arimanni. I feudi erano trasmissibili ereditariamente, contribuendo a formare la coscienza di unità del *colonellus* ovvero di una comune ascendenza, gruppo parentale sul quale

⁷¹ ASV, *Pompei-Vari*, n. 251, ubic. 288.7, c. 30v, 1187 agosto 26, copia del sec. XV: «debent tenere unum equum ambo et dare abbati cum ipse abbas eum vult et ire cum eo Romam cum expensis domini abbatis».

⁷² Sull'attività di amministrazione e riorganizzazione dell'abate Ugo (anni 1187-1199) si vedano A. CASTAGNETTI, *I possessi del monastero di S. Zeno di Verona a Bardolino*, «Studi medievali», ser. III, XIII (1972), pp. 95-96, e VARANINI, *Monasteri e città*, cit., p. XIV.

⁷³ SCARTOZZONI, *Il "liber feudorum"*, cit., n. 26.

⁷⁴ CASTAGNETTI, *Le comunità rurali*, cit., app., n. 27, 1192 febbraio 19.

⁷⁵ CASTAGNETTI, *Regno, signoria vescovile*, cit.

gravava il *servitium* connesso al *feudum equi*: così avvenne per la *domus* dei Farisei, i quali, in atti processuali del secondo decennio del XIII secolo, mostrarono di saper risalire, lungo il filo di sette generazioni, fino al secolo XI. Su questi presupposti i vassalli di Piove si sforzarono di fondare la loro ascesa sociale, che giunse appunto all'attribuzione autonoma del rango di *domus* alle loro famiglie, un rango imitativo di quello delle famiglie signorili.

6. VASSALLI E COMUNITÀ DI SABBION

Due lunghi elenchi di abitanti di Sabbion redatti, per fini diversi, nel 1209 e nel 1213 permettono di avanzare alcune ipotesi sulla consistenza della popolazione locale e sull'incidenza in essa dei vassalli.

Nel dicembre 1209 si riuniscono in Sabbion gli abitanti per nominare, alla presenza di tre *domini*, fra cui Fafo di Uberto Superbia – il figlio Bonacorsio sarà teste anche nell'elenco dei feudi del 1212 –, i loro procuratori per fare 'pace' «de omnibus maleficiis et dampnis datis tam in rebus quam in personis», fra cui un omicidio, e promettere, nel contempo, di sottostare alle disposizioni del priore di S. Giorgio⁷⁶. Ai nomi dei giuranti si aggiungano i due procuratori, che giurano a loro volta, seguiti da altri otto testi, tre dei quali non compaiono nell'elenco generale. In tutto sono 152 persone, un numero che non doveva essere di molto inferiore alla totalità dei maschi adulti. Nel gennaio 1213, sotto il porticato della chiesa di S. Giovanni, si radunano i *vicini* di Sabbion e procedono all'elezione di due di loro, Guglielmo di Ugone e Giovanni di Uguzzone, affidando loro il compito di eleggere un sindaco e procuratore che possa agire nel migliore modo possibile per la comunità, difendendola in giudizio o rappresentandola in altri negozi. I due, dopo avere giurato, elessero concordi Ventura di Girardo. I circa 120 vicini, elencati nominalmente, approvarono la scelta e lo nominarono loro sindaco e procuratore. Rogatario è il notaio Marchesino⁷⁷. I due documenti del 1209 e del 1213 permettono di prospettare una stima della popolazione costituita da un numero di maschi adulti superiore ai centocinquanta, probabilmente non lontana dalle due centinaia, poiché anche un confronto molto sommario fra i due elenchi mostra l'assenza in quello del 1213, già inferiore per numero, di alcune decine di persone; analoga constatazione proviene dall'esame di altra documentazione coeva.

La breve distanza temporale fra questi due elenchi di vicini e l'elenco dei *feuda equi* del 1212 permette anche di elaborare alcuni dati sulla proporzione della presenza dei vassalli fra gli abitanti di Sabbion, cifre indicative e ancor più provvisorie, tenendo presente che i nomi, per la maggior parte, non sono seguiti da una connotazione di parentela e molti di essi sono diffusi.

Dei 54 nominativi elencati fra i detentori di *feuda equi* non sono presenti 16, meno di un terzo, nell'elenco degli oltre 150 abitanti del 1209; 18, un terzo, nell'elenco dei 125 vicini del 1213. Solo sei sono assenti in entrambi gli elenchi: due di loro – Carlarario *de Martino* con i fratelli e Lanfranco *de Ugone*, sono imparentati probabilmente con altri *de Martino* e *de Ugone*; altri due

⁷⁶ ASV, Atti trasferiti da Venezia nel 1964, *S. Giorgio in Braida*, perg. 20, 1209 dicembre 19-20, Sabbion.

⁷⁷ *FF*, perg. 8316, 1213 gennaio 27-febbraio 16, Sabbion. Questo documento e quello del 1209, citato alla nota precedente, non sono stati utilizzati da Biscaro.

– Malerba figlio di Ugo e Ventura *de Talento* – richiamano un Malerba e un Talento attestati nel 1184⁷⁸; nessun accostamento abbiamo rintracciato per Olderico *de Ropertino*. A parte va considerato Ensigna *de Dulcello*: Dulcello ovvero Duchello è stato uno dei personaggi più attivi dagli anni Sessanta in Sabbion⁷⁹, poi si trasferì a Noventa⁸⁰.

Poiché abbiamo calcolato che i vassalli che detenevano *feuda equi* secondo le *manifestationes* del 1212 erano circa un centinaio e gli abitanti adulti di Sabbion non superavano le due centinaia, possiamo ipotizzare che la metà e forse più degli abitanti fosse coinvolto nelle relazioni vassallatiche con la signoria di S. Giorgio.

APPENDICE

1212 maggio 21, Sabbion

Morando *de Martino de Aimo*, Alioto *de Asia*, Astolfo padre di Selvagno, Guglielmo *de Ugone*, giurati in Sabbion per il *magister* Domenico, priore della chiesa di S. Giorgio in Braida, manifestano i detentori di *feuda equi* in Sabbion.

Originale: *FV*, perg. 8297 [A]. Nel verso, in corrispondenza del margine inferiore, di mano del notaio estensore dell'atto: «Car[ta] illor[um] d[e] Sablono <da illorum allo spazio, esteso per almeno tre lettere, dopo Sablono corr. su rasura> qui debent tenere ecos ad eccl[es]iam S[an]c[t]i Georgii | d[e] villa Sabloni. In corrispondenza del margine superiore, di mano coeva: «Car[ta] illor[um] d[e] Sablone q[ui] debe[n]t tenere equos ad feudu[m] | q[ui] equi s[un]t XVII. Candus cu[m] suis f[rat]rib[us] et suis ne|potib[us] solvit XL s.» Più in basso, di mano del sec. XIII: «D[e] Sablon[e].»

(SN) Morandus de Martino de Aimo, Aliotus^a de Asia, Astolfus pater Selva|gni, Wilielmus de Ugone iurati pro domino magistro Dominico priori, Dei | gratia, ecclesie Sancti Georgii et pro illa ecclesia in villa Sabloni, ut dicebantur, | comuniter manifestavere et dixere per suum sacramentum quod Iraldinus de Mareverga | tenebat unum ecum ad ecclesiam Sancti Georgii ad feudum, qui feudus modo tenet | Iraldinus de Milano et Ventura de Girardo. |

Dodus et Folcus fratres fillii Bonelli et Valus fillius Widoti et Iohanellus eius frater | tenebant unum ecum ad dictam ecclesiam et Bonus fuit eorum avus qui habuit istum | feudum, unde ipsi modo tenere debent ecum a dictam ecclesiam. |

Ramondinus fillius Viviani et Martinus fillius Abriani, Vanetus, Tortelus cum | suis fratribus et eorum antecessor fuit Açius qui habuit feudum a^b dicta ecclesia, | unde ipsi modo tenere debent ecum ad dictam ecclesiam. |

Morandus de Martino de Aimo et Iohannes scutifer et eius frater Nigrus, Conellus fillius Orlandi et Ventura de Talento, Maçius fillius Dasii, omnes isti debent tenere unum | ecum ad ecclesiam Sancti Georgii. | Bonincontrus fillius Iraldini cum suis fratribus debet tenere unum | ecum ad ecclesiam Sancti Georgii. |

Ugus de Uberto cum suis fratribus et Malerba fillius Ugonis, isti debent tenere unum | ecum ad dictam ecclesiam. |

Oldericus de Ropertino cum suis fratribus et Traversinus de Tonsio cum suis | fratribus et cum suis nepotibus et Lanfrancus de Ugone, omnes isti predicti debent | tenere unum ecum ad dictam ecclesiam. |

Vanetus et Ventura fratres filli condam Manfredi et Vivianus de Garçono et Mar|chesinus not[arius] cum suis fratribus, Ensigna de Dulcello, Wisa de Tranchino cum su|s fratribus et Carlaxarius de Martino cum suis fratribus, omnes isti predicti debent te|nere ecum unum ad dictam ecclesiam Sancti Georgii ad feudum.

Vivençonus fillius Toti cum suo fratre et Wera fillius Scaioni cum suis nepo|tibus et cum suo fratre debent tenere unum ecum ad feudum ad dictam | ecclesiam Sancti Georgii. |

Ubertinus de Uwiçono Iohannes eius frater debent tenere unum ecum | ad feudum ad dictam

⁷⁸ Doc. del 1184, citato sopra alla nota 21.

⁷⁹ BASSETTI - CIARALLI, *Le carte*, cit., n. 121, 1165 febbraio 23, Verona, nota introduttiva.

⁸⁰ Doc. del marzo-aprile 1194, citato sopra alla nota 43.

ecclesiam Sancti Georgii. |

Ubertinus de Otone de Silvestro cum suo fratre, Girardus de Manaro cum Arçima|no suo propinquo, Çordus fillius Grifi cum suis fratribus, Venerus de Maraldo | cum suo fratre isti debent tenere unum ecum ad feudum ad dictam ecclesiam. |

Trintinus de Bariço cum suo fratre Lafranchinus fillius Ubertini, Mana|rus cum suo fratre fillius Sulimani, isti debent tenere unum ecum | ad feudum ad dictam ecclesiam. |

Girardus de Musio cum suis fratribus et cum suis nepotibus, Masarolus fi|llius Masarii, Pravadel-
lus fillius Viviani isti debent tenere unum ecum | ad feudum ad dictam ecclesiam.

Botus de Bocasio et eius frater Aicardus^c cum suis nepotibus debent tene|re unum ecum ad fe-
dum ad dictam ecclesiam.

Adelmus fillius Iohannis de Benço et eius frater Benus, Aliotus fillius Benci | cum suis nepotibus,
isti debent tenere unum ecum ad feudum ad dictam ecclesiam. |

Isnardus fillius Carnebrase, Aimus^d de Çena cum suis fratribus, Girardus frater | dicti Isnardi, Vo-
lius fillius Viviani cum suo fratre, isti debent tenere | unum ecum ad feudum ad dictam ecclesiam. |

Candalus cum suis fratribus fillius Saie et cum suis nepotibus, isti debent | tenere unum ecum ad
feudum ad predictam ecclesiam. |

Ubertus de Ugone de Grafo debet facere anbasatas ad dictam ecclesiam ad feudum. |

Omnes isti predicti de villa Sabloni debent tenere equos ad dictam ecclesiam | Sancti Georgii
secundum quod dictum est, excepto Candus^e dictus cum suis fratribus et cum | suis nepotibus,
quod nos non vidimus eos tenere set soluit XL s[olidos] veronensium denariorum | pro anno. |

Die XI exeunte madio, in villa Sabloni in ecclesia Sancti Iohannis in presentia | domini Bona-
corsii fillii domini Fafi de Superbiis, domini Nigreboni notarii, Viviani de Bon|fio de Colonia,
Iohannis qui dicitur scutifer de Sablono testium rogatorum. |

Anno domini millesimo ducentesimo duodecimo indicione quinta|decima.

EGO Ventura notarius comitis^f Bonifacii interfui rogatus et scripsi.

(a) a *corr. su lettera indistinguibile*. (b) *Così A*. (c) a *corr. su er* (d) u *corr. su altre lettere indistin-
guibili*. (e) *Così A*. (f) *A [con]mitis*.

Errata

Corrige

p. 359, nota 1, r. 9
1155

1151

p. 360, r. 16
1177

1175

p. 360, nota 17
1174

1175

p. 361, r. 1
tre anni dopo fra

due dopo il 1175 fra